

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1254}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA GANGA, MORO, MASSARI, TRIVA, PELLICANÒ, BASLINI, BASSANINI, POLLICE, SANTINI, MUSCARDINI PALLI, PATRIA, GUALANDI, RIZZI, COLUCCI, SANGALLI

Presentata il 3 febbraio 1984

Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'anno 1975 alcune amministrazioni comunali nel deliberare il nuovo riassetto del personale hanno applicato gli accordi stipulati tra l'ANCI e le organizzazioni sindacali stabilendo come decorrenza un termine successivo al 1° gennaio.

In virtù di questa applicazione gli enti locali hanno potuto ridurre gli oneri per contributi previdenziali e pensionistici dovuti alla CPDEL: si è trattato, in sostanza, di una operazione contabile che, in quanto tale, non ha peggiorato in termini

finanziari la situazione del settore pubblico complessivamente inteso.

Nonostante la legittimità di questo comportamento furono avviati procedimenti in sede di giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori dei suddetti comuni per accertamenti di responsabilità. Durante il dibattito parlamentare sulla legge della finanza locale è stato sollevato il problema.

Il suddetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, contiene all'articolo 30 una disposizione che così recita: « ai fini pre-

videnziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975 ».

Nonostante la chiarezza della norma e la precisa volontà del legislatore sono stati sollevati ulteriormente dubbi interpretativi circa la efficacia della sanato-

ria ai fini previdenziali e a quelli pensionistici.

Ad evitare che con tale presupposto si costringano gli amministratori comunali chiamati in causa a sostenere procedure defatiganti prima di vedere riconosciuta la legittimità del loro comportamento si propone un provvedimento che trovi chiara e definitiva sanatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.